

Codice A1813B

D.D. 13 febbraio 2020, n. 248

Concessione demaniale per il mantenimento e la sistemazione idraulica dell'esistente ponte sul Rio Ronelletto situato lungo la strada comunale Via San Firmino in Comune di FIANO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5494 - Autorizzazione Idraulica N. 5337/2020 - Comune di FIANO



ATTO N. DD-A18 248

DEL 13/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per il mantenimento e la sistemazione idraulica dell'esistente ponte sul Rio Ronelletto situato lungo la strada comunale Via San Firmino in Comune di FIANO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5494 - Autorizzazione Idraulica N. 5337/2020 - Comune di FIANO

L'arch. Luca CASALE, Sindaco del Comune di FIANO, con sede in Piazza XXV Aprile, 1 - 10070 FIANO (TO), Codice Fiscale 83000770012 e Partita IVA 01742750019, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 23 Ottobre 2019 al n. 47843/A1813A per il mantenimento e la sistemazione idraulica dell'esistente ponte sul Rio Ronelletto situato lungo la strada comunale Via San Firmino in Comune di FIANO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

La sistemazione idraulica dell'esistente ponte prevede i seguenti interventi:

- pulizia, decespugliamento e rimozione materiale di risulta in corrispondenza delle sezioni d'alveo immediatamente a monte e a valle del ponte esistente;
- demolizione porzione di muro e disfacimento della scogliera presenti rispettivamente in destra e in sinistra orografica immediatamente a valle dell'esistente ponte, ricalibratura della sezione d'alveo interessata;
- posa di elemento scatolare prefabbricato in c.a. vibrocompresso, avente sezione 1,00x1,60m e lunghezza (misurata longitudinalmente all'alveo) di 1,00m, immediatamente a valle del ponte a prosecuzione della struttura scatolare esistente ai fini dell'allargamento del piano stradale;
- sistemazione delle difese spondali a valle del suddetto elemento scatolare, mediante: formazione di muro in c.a. in destra orografica, avente altezza complessiva di 2,40m misurata dal piano di fondazione, spessore al coronamento 40cm e lunghezza 50cm, di raccordo a quello esistente; rifacimento della scogliera in massi in sinistra orografica, per una lunghezza complessiva (misurata

in pianta parallelamente all'alveo) di 2,00m ed altezza massima di 1,40m misurata dal piano di fondazione; formazione di platea di fondo alveo in massi, avente larghezza media (misurata in pianta trasversalmente all'alveo) di 1,40m, lunghezza (misurata in pianta parallelamente all'alveo) di 1,50m e spessore 30cm circa;

- sistemazione alveo immediatamente a monte dell'imbocco del ponte esistente, mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso e rivestimento delle stesse con formazione di mantellata in massi, per una lunghezza complessiva (misurata in pianta longitudinale all'alveo) di 3,00m, costituita da scogliere in destra e sinistra orografica di altezza massima 1,20m circa e platea di fondo alveo di larghezza media (misurata in pianta trasversalmente all'alveo) 1,00m circa.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di FIANO (TO) non è avvenuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., in quanto trattasi di domanda di concessione demaniale presentata da Ente Pubblico per opera di pubblica utilità.

Preso atto della Relazione di fine istruttoria N. 5337/2019, redatta dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in data 27 Gennaio 2020, recante la firma del Responsabile in data 10 Febbraio 2020, con la quale si è ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare ai sensi dell'art. 12, Comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti

locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il Comune di FIANO al mantenimento dell'esistente ponticello in oggetto ed all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica dello stesso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. gli interventi di sistemazione idraulica previsti in progetto devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dello scatolare di attraversamento nel suo complesso, in uno con il ponte esistente, nonché delle opere di difesa spondale (scogliere), di fondo alveo (platee in massi) e di sostegno (muro in c.a.) di che trattasi, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione di tutte le opere previste (scatolare, scogliere, platee di fondo alveo e muro) dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

c. le opere di difesa longitudinale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate sempre a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno dei manufatti longitudinali dovrà essere inoltre raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

d. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle stesse sezioni di deflusso dell'alveo;

e. i massi costituenti le scogliere e le platee di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,6 m³ e peso non inferiore a 2500kg; in ogni caso dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

f. gli scavi/movimentazioni del materiale litoide in alveo previsti per la pulizia e la ricalibratura ricalibratura delle sezioni di deflusso a monte e a valle dell'esistente attraversamento dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua interessato; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di

materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

g. gli lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;

h. lo stesso materiale litoide demaniale oggetto di scavo per l'esecuzione dei lavori dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso materiale di riporto lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi presenti in loco, ovvero, dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

i. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;

j. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

k. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

l. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

m. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto il soggetto autorizzato dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

n. ai fini del mantenimento e dell'utilizzo dell'attraversamento nel suo complesso, dovranno essere rispettate le condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti definite al punto 3.3.2. della Direttiva contenente i criteri per la valutazione e la compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce "A" e "B"; in particolare:

- dovrà essere elaborato un adeguato piano di manutenzione dell'attraversamento e della tratta d'alveo immediatamente a monte e a valle dello stesso, che preveda i più opportuni interventi di ispezione, pulizia, rimozione di materiali litoidi, di depositi e di vegetazione che ostruiscono la luce del ponte e le sezioni di deflusso all'imbocco ed allo sbocco del manufatto, da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la sua funzionalità idraulica, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle dell'attraversamento siano mantenuti nella loro conformazione originaria di progetto derivante dallo studio idraulico redatto; la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'attraversamento e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del manufatto, necessari per mantenere la massima

capacità di deflusso della corrente, dovrà essere comprensiva dell'indicazione dei soggetti responsabili ed attuatori;

- dovrà essere installato, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità dell'attraversamento medesimo e l'accesso all'area;
- dovrà essere indicato il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- dovrà essere previsto un piano di aggiornamento periodico circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera, che preveda la verifica e, ove necessario, la revisione/integrazione della definizione: dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera rappresentati dal tempo di ritorno della portata che soddisfa ai punti 1 e 2 del paragrafo 3.3.1. della sopra richiamata direttiva; degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni, evidenziando nello specifico, nell'ambito di detti scenari, le aree abitate e le infrastrutture circostanti eventualmente coinvolte; dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi di crescita dell'onda di piena;
- dovranno essere definite ed all'occorrenza attuate, da parte dell'Amministrazione Comunale di Fiano, adeguate procedure di Protezione Civile da attivare in relazione alle condizioni di sopraggiunta allerta meteorologica; nello specifico dovrà essere definito un piano operativo, che dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale, all'interno del quale siano previste, in caso di preannuncio di possibili eventi di piena del corso d'acqua, l'attivazione di idonea sorveglianza delle aree circostanti il ponte in argomento e, ove venissero meno i limiti della funzionalità idraulica del manufatto, l'interdizione dell'accesso al ponte stesso, oltre che alle suddette aree limitrofe, al transito veicolare e pedonale (regolamentando in maniera opportuna l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso);

o) la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori di sistemazione idraulica del ponte previsti dovranno in progetto essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini indicati;

p) gli interventi devono essere realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

q) il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire costantemente il regolare deflusso delle acque;

r) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche all'opera o la sua rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tale opera fosse ritenuta incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua;

- s) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- t) il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- u) il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di FIANO, l'occupazione di aree demaniali per il mantenimento e la sistemazione idraulica dell'esistente ponte sul Rio Ronelletto situato lungo la strada comunale Via San Firmino in Comune di FIANO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Fto Elio Pulzoni